

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente e relatore
Giovanni Comite	Consigliere
Giuseppina Mignemi	Consigliere
Antonio Palazzo	Consigliere
Carola Corrado	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell' appello in materia di responsabilità n. **53346/R** proposto da:

XXXXX XXXX (cod. fisc. XXXXXXXXXXXX), rappresentato
e difeso dagli avv.ti Paolo Gianolio e Orlando Sivieri
(orlandosivieri@ordineavvocatiroma.org) con domicilio eletto presso lo
studio di quest'ultimo in Roma via Cosseria 5;

-appellante-

contro

Procura generale presso la Corte dei conti;

-appellato-

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la
regione Lombardia n. XXX/XX del XX.X.XX e notificata il 24.1.2018.

VISTO l'atto di appello;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nell'udienza del 13 dicembre 2024 svolta con l'assistenza il segretario, dr.ssa Giuseppina Di Maro, il relatore Presidente Tammaro Maiello, ed il Vice Procuratore Generale dr. Luigi D'Angelo. Nessun legale è presente per l'appellante.

FATTO

Dalla ricostruzione della vicenda in esame emerge quanto segue.

1. Atto di citazione del 22.5.2017.

Con atto di citazione depositato in data 22 maggio 2017, la Procura regionale della Corte dei conti per la regione Lombardia ha convenuto in giudizio il Dott. XXXX XXXX per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, della somma pari ad € 180.000,00 maggiorata di rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

Dall'esame dell'atto di citazione emerge una fattispecie di danno erariale per un grave caso di malpractice medica addebitata al dott. XXXX XXXXX e al dott. XXXX XXXX, i quali, in qualità di medici chirurghi nell'intervento chirurgico volto a sanare una *“frattura scomposta collo chirurgico omero sinistro”* eseguito in data 11.10.2010, sulla paziente XXXXX XXXX, presso la struttura di Ortopedia del presidio di Asola dell'Azienda Ospedaliera “Carlo Poma”, le cagionavano *“una lacerazione e il conseguente strappamento dell'arteria ascellare”*, con colpa grave consistita in *“una erronea manovra chirurgica durante la mobilizzazione della spalla necessaria per la protesizzazione”*.

A seguito delle gravi lesioni riportate, la sig.ra XXXX XXXX chiedeva all'Azienda Ospedaliera il risarcimento dei danni subiti.

Successivamente, l'Azienda Ospedaliera liquidava a favore della sig.ra XXXX XXXX l'importo di € 360.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti per l'errato intervento chirurgico.

Poiché nelle more decedeva il Dott. XXXX XXXX, la Procura regionale per la Lombardia ha contestato la responsabilità per danno erariale indiretto solo al dott. X X X X X X X X per un importo pari a € 180.000,00 dovendosi scomputare dal totale dell'importo da risarcire (€ 360.000,00) la quota del 50% del danno complessivo pari a € 180.000,00 addebitata al chirurgo al dr. XXXX XXXX, poi deceduto.

2. Sentenza n.XXX/XX della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia,

Il Collegio di prime cure, accertata, la responsabilità del Dott. XXXX XXXX nella verifica del danno, per le motivazioni ivi esposte ha parzialmente accolto la richiesta della Procura condannando il Dott. XXXXX a pagamento di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo effettivo e con condanna alle spese di giudizio.

2. Appello del dr. XXXX XXXX.

Con atto di appello notificato il 16 marzo 2018 e depositato il 28 marzo 2018, il dr. XXXX XXXXX ha impugnato la sentenza di condanna della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia n. XXX/XXXX.

Nell'atto di appello. l'appellante prospettava la sussistenza di un "*falso*" documentale relativo al "*verbale di intervento*" della seduta operatoria nella parte in cui non aveva dato atto della circostanza del suo avvenuto allontanamento dalla sala operatoria nel corso dell'intervento.

Per tali ragioni, il dr. XXXX XXXX presentava, querela di falso, con proposizione del relativo giudizio avanti il Tribunale di Mantova.

3. Ordinanza di sospensione n.37/2019 a seguito di querela di falso.

Pertanto, questa Sezione centrale di Appello della Corte dei conti, con ordinanza n. XX/XX del X X XX, preso atto della presentazione della querela di falso, disponeva la sospensione del giudizio n. 53346 in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del processo azionato per querela di falso pendente innanzi al Tribunale penale di Mantova. Tale ordinanza veniva notificata dalla Cancelleria della III Sezione di appello in data 18 dicembre 2019.

Di poi, la Procura Generale con nota prot. 0001685 del 19.10.2022 chiedeva notizie al Tribunale di Mantova circa l'esito del giudizio per querela di falso promosso dal dott. XXXX XXXX.

Con nota pervenuta in data 24 ottobre 2022 la Cancelleria del Tribunale di Mantova inviava copia della sentenza n. XXX/XX pubblicata il X.X.XX, conclusiva del predetto giudizio di falso. La copia di detta sentenza rilasciata in data 4 aprile 2023 recava l'attestazione di passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 327 c.p.c. per il quale "*indipendentemente dalla notificazione l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza*".

4. Istanza di estinzione del giudizio della Procura Generale.

Pertanto, in data 5 aprile 2023 la Procura Generale presentava istanza di estinzione del giudizio G 53346 ai sensi dell'art. 111, comma 1, del c.p.c. per inattività delle parti, attesa l'inerzia protratta nel tempo dell'appellante e la mancata presentazione dell'istanza di prosecuzione o di fissazione di udienza del G 53346.

5. Udienza del 19 aprile 2023.

All'udienza del 19 aprile 2023, fissata a seguito dell'istanza di estinzione avanzata dalla Procura Generale, il legale dell'appellante comunicava il decesso del dr. XXXX XXXX avvenuto in data X X X X , allegando relativo certificato di morte e chiedendo al contempo l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 108 c.g.c.

In sede di conclusioni il Procuratore generale insisteva per la declaratoria di estinzione mentre l'avv. Sivieri controreplicava chiedendo, al contrario, che il giudizio fosse dichiarato interrotto per morte ai sensi dell'art.108 del codice della giustizia contabile.

6. Ordinanza n. X/XX di interruzione del giudizio.

Il Collegio - considerato che la morte dell'appellante dr. XXXX XXXX si era verificata in pendenza di giudizio (non ancora dichiarato estinto per inattività ai sensi dell'art.111 c.g.c.) e che l'art. 108 c.p.c. dispone che qualora, all'udienza di discussione, venga dichiarato il decesso della parte *“il processo è interrotto ...dal momento di tale dichiarazione o notificazione”* - ha ritenuto la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione al caso di specie di quanto disposto dal citato art. 108 del codice della giustizia contabile.

Pertanto, ai sensi dell'art.108 del c.g.c., con ordinanza n.X/XX questa Sezione, ha dichiarato l'interruzione del giudizio d'appello n. G 53346 con l'avvertenza che *“il giudizio sarà dichiarato estinto se non verrà proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla data della notifica della presente ordinanza”*.

Tale ordinanza veniva comunicata dalla segreteria con pec del 5 maggio 2023 ai difensori dell'appellante avv. Paolo Gianolio e Orlando Sivieri.

8. Decreto del 22.4.2024 di fissazione dell'udienza del 13.12.2024.

A seguito della mancata riassunzione del giudizio G 53346 nel termine indicato nell'ordinanza n. X/XX di interruzione del giudizio per decesso del sig. XXXX XXXX comunicata all'avv. Paolo Gianolio il 7 aprile 2023, con decreto del 22 aprile 2024 il Presidente di questa Sezione centrale fissava al 13 dicembre 2024 l'udienza per la definizione di tale giudizio.

Tale decreto veniva comunicato a cura della segreteria con pec del 2 maggio 2024 solo all' avv. Paolo Gianolio, in quanto l'altro difensore dell'appellante avv. Orlando Sivieri, nelle more era deceduto.

9. Udienza del 13 dicembre 2024.

All'udienza del 13 dicembre 2024 il rappresentante della Procura Generale nel richiamare l'art.111, comma sei del codice della giustizia contabile, evidenziando che non sussistono i presupposti per la riassunzione del giudizio G 53346 nei confronti degli eredi dell'appellante dr. XXXX XXXX deceduto il X X XXXX, ha chiesto l'immediata declaratoria di estinzione di tale giudizio nei confronti del dr. XXXX XXXXX, quale parte colpita dall'evento interruttivo.

DIRITTO

1. Il giudizio n. G 53346 va dichiarato estinto.

L'art. 111 del codice di giustizia contabile regola espressamente i casi di estinzione del giudizio contabile prevedendo, in particolare, ai seguenti commi che:

“1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 110, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.

2. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre.

4. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza.

8. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

2. La richiamata ricostruzione processuale evidenzia la sussistenza dei presupposti per l'estinzione del giudizio G 53346 per inattività della parte appellante. Infatti, ai sensi dell'art. 105 del c.g.c. questa Sezione, con ordinanza n. XX/XX del X X X X X , preso atto della presentazione della querela di falso dell'appellante dr. XXXX XXXX, aveva disposto la sospensione del giudizio di appello G 53346, in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del processo azionato per querela di falso pendente innanzi al Tribunale penale di Mantova.

All'udienza del 19 aprile 2023, fissata a seguito dell'istanza di estinzione avanzata dalla Procura Generale, il legale dell'appellante comunicava il decesso del dr. XXXX XXXXX avvenuto in data X X XXXX.

Pertanto, su richiesta del difensore dell'appellante, con ordinanza n. X/XX questa Sezione ai sensi dell'art. 108 del c.g.c. aveva dichiarato l'interruzione del giudizio d'appello G 53346 con l'avvertenza contenuta in detta ordinanza che:

“il giudizio sarà dichiarato estinto se non verrà proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla data della notifica della presente ordinanza”.

Dopo la comunicazione a cura della segreteria di questa Sezione ai difensori dell'appellante dell'ordinanza n.X/XX, nessun atto di impulso processuale risulta posto in essere.

Infine, all'odierna udienza il rappresentante della Procura Generale ha chiesto, anche ai sensi all'art.108, comma sei del codice della giustizia contabile, l'estinzione del processo nei confronti dell'appellante dr. XXXX XXXXX, parte colpita dall'evento interruttivo, deceduto il X X XXXX, non sussistendo i presupposti per la riassunzione del giudizio in esame nei confronti degli eredi del medesimo dr. XXXX XXXXX.

Pertanto, il Collegio, preso atto della precisazione e della richiesta avanzata in udienza dal rappresentante della Procura Generale, ai sensi dell'art. 108 comma sei del c.g.c., visto l'art.111 comma quattro del c.g.c. dichiara estinto il giudizio di appello n. G 53346 proposto dal dr. XXXX XXXXX avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia n. XXX/XX del X.X.XX.

3. Le spese di giudizio.

Ai sensi dell'art.111 comma 8 del c.g.c. le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha sostenute.

P.Q.M.

la Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti, definitivamente pronunciando, come in motivazione,

DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO DI APPELLO G 53346

proposto dal dr. XXXX XXXXX avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia n. XXX/XX del X.X.XX e notificata il 24.1.2018.

Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha sostenute.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024.

IL PRESIDENTE E ESTENSORE

Tammaro Maiello

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 23/12/2024

Il Dirigente

F.to digitalmente